



ULTERIORI INDICAZIONI SUL GREEN PASS

Con l'avvicinarsi della scadenza del 15 ottobre p.v. in cui scatterà l'obbligo di esibire il green pass nei luoghi di lavoro, si riassumono alcune peculiarità e aggiornamenti

COME OTTENERE IL GREEN PASS

Il certificato verde viene rilasciato al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

1. avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo;
2. avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
3. effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 nelle precedenti 48 ore.

La certificazione verde COVID-19 di cui al punto 1 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

SOGGETTI CHE NON POSSONO AVERE IL CERTIFICATO VERDE

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche, che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata.

In questi casi – comprovati – è previsto che per detti soggetti, in luogo della “certificazione verde COVID-19”, sia rilasciata, dall'autorità competente, una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a consentire l'accesso sul luogo di lavoro.

Si sottolinea che solo i medici che hanno aderito alla campagna vaccinale possono rilasciare la certificazione di esenzione dalla vaccinazione.

La circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 del Ministero della Salute avverte, infatti, che la certificazione di esenzione può essere rilasciata “dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARSCoV-2 nazionale. La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito.

CHI CONTROLLA LA CERTIFICAZIONE VERDE

Il Decreto-Legge n. 127/2021 prevede che i titolari e responsabili dei luoghi di lavoro individuino una figura all'interno dell'organico aziendale che sia demandata alla verifica del possesso della certificazione verde da parte di quanti si rechino sul luogo di lavoro.

Tale figura può essere ricoperta dallo stesso datore di lavoro oppure da personale nominato che accetta la carica. I controlli saranno effettuati preferibilmente all'accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro dovranno individuare con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

CONCETTO ALLARGATO DI "LUOGO DI LAVORO" AI FINI DEI CONTROLLI ALL'INGRESSO

Dopo la pubblicazione della Faq del Governo, il suggerimento di tutte le associazioni di categoria a cui in questo caso ci allineiamo, è di verificare il possesso del green pass (o dell'esenzione) al momento dell'ingresso nel luogo di lavoro, da individuare in senso ampio.

Le indicazioni riguardano l'applicazione del D.L. 127/2021 che estende l'utilizzo della certificazione verde nei luoghi di lavoro dal 15.10.2021:

- dipendente senza certificazione individuato all'ingresso: gli si impedisce l'accesso con sospensione della retribuzione ma senza sanzioni disciplinari; **a tal proposito si segnala che anche nel caso di azienda con meno di 15 dipendenti, il dipendente sorpreso senza green pass non potrà accedere al luogo di lavoro e dopo 5 giorni di assenza considerata ingiustificata, il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore per la durata del contratto di sostituzione e attivare la sostituzione.**

Per il periodo del contratto (max 10 giorni), visto il divieto esplicito di retribuzione per il dipendente sostituito, l'azienda dovrà pagare solo il lavoratore in sostituzione.

Trascorso il periodo di sostituzione, se nel frattempo il lavoratore resta sprovvisto di green pass, secondo la norma, tornano ad applicarsi le regole generali sulle certificazioni verdi previste per tutti gli altri datori di lavoro, pubblici e privati: il lavoratore resta assente ingiustificato, senza retribuzione e senza rischio di licenziamento

- dipendente senza certificazione individuato all'interno del luogo di lavoro: per il lavoratore che viene sorpreso senza il Green pass all'interno dei locali di lavoro è prevista una sanzione amministrativa dai 600 ai 1.500 euro, ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti.

Le sanzioni sono previste anche nei confronti dei datori di lavoro che non mettono in pratica le misure previste entro il 15 ottobre: si va ad un minimo di 400 ad un massimo di 1.000 euro

- Aspetti organizzativi - Si ritiene che il datore di lavoro possa chiedere ai lavoratori di comunicare preventivamente se (non) saranno in possesso del green pass in un determinato arco di tempo specifico, ad

esempio per organizzare l'attività su turni o una trasferta; l'operazione non esime dall'effettuare controlli all'ingresso effettivo in azienda. **Tale opzione deve essere indicata nelle procedure dei controlli da definire e adottare prima del 15.10.**

3

● **Condominio** - Il D.L. 127/2021 avrà conseguenze anche per il condominio. Infatti, dovrà esibire il green pass, quantomeno all'amministratore, anche l'addetto al servizio di portierato o di vigilanza e chi con il condominio ha un rapporto di lavoro determinato.

● Nel caso di prestazioni nelle parti comuni, come possono essere appalti o contratti d'opera, la verifica dovrà essere effettuata dal datore di lavoro dell'azienda esterna. E' consigliabile richiedere alle imprese una dichiarazione scritta che affermi che i dipendenti inviati nel condominio siano muniti di green pass.

● Per l'assemblea di condominio non sembra necessario il possesso del green pass da parte dei partecipanti, sempre che l'evento non si svolga al chiuso, presso ristoranti, centri culturali o altro